



ROMA 15 MAGGIO 2013

(ORE 10,30- 12,30)

HOTEL NAZIONALE
(Piazza MONTECITORIO, 131)

***IL GOVERNO ED IL PARLAMENTO
GARANTISCANO A TUTTI GLI INSTALLATORI ABILITATI LA
POSSIBILITA' DI CONTINUARE A SVOLGERE LA LORO ATTIVITA'
NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI***

INTERVENTO DI GIOVANNI BARZAGHI
Presidente Confartigianato Impianti

Onorevoli Parlamentari, Signori Giornalisti,

consentitemi, innanzitutto, di ringraziarVi per la Vs. presenza e per l'attenzione che vorrete prestarci.

Siamo qui, insieme ai Presidenti Amici di Cna e Casartigiani ed a numerosissimi Colleghi Artigiani del territorio, per **denunciare una situazione, che se non venisse superata, rischia di produrre effetti devastanti in termini sociali espellendo dal mercato circa 80 mila aziende che occupano 200 mila addetti.**

Per questa ragione abbiamo proclamato, per oggi, la mobilitazione della categoria e ci sentiamo moralmente e fortemente impegnati per evitare un nuovo caso "ESODATI", come evocato nel nostro manifesto di denuncia.

Ci riferiamo all'articolo 15 del Decreto Legislativo n° 28 del 2011 che, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e geotermia, che impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare.

In conformità del citato art. 15, i Responsabili Tecnici delle imprese installatrici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 del DM 37/08 (laureati e diplomati con due anni di inserimento in azienda abilitata) sono qualificati automaticamente, mentre quelli di cui alla lettera c), ovvero i Responsabili Tecnici divenuti tali tramite un titolo di formazione professionale e 4 anni di lavoro in azienda, dovranno frequentare il corso di qualificazione e l'esame. Per tutti, lettere a), b) e c), è comunque previsto l'obbligo del corso di aggiornamento obbligatorio per "mantenere" la qualifica ottenuta (16 ore ogni 3 anni).

Nulla però stabilisce l'art. 15 circa la possibilità, per i Responsabili Tecnici di cui alla lettera d) dell'art. 4 del DM 37/08, di qualificarsi.

In pratica, si configura il caso di un Responsabile Tecnico, qualificato in base alla lettera d), di una impresa che installa da anni pannelli solari o fotovoltaici, al quale di fatto verrebbe impedito, per la sopravvenienza della norma, di continuare a svolgere il lavoro che svolgeva prima dell'entrata in vigore del decreto.

Tale previsione rappresenta una vera e propria assurdità giuridica e, oltre ai probabili, ma per noi evidenti, profili di incostituzionalità, lede chiaramente il principio di libera concorrenza, cosa che abbiamo già segnalato al Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Noi riteniamo, invece, che per i Responsabili Tecnici rientranti nella lettera d) e nel secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 4 del DM 37/08, l'attestato rilasciato in base al predetto art. 15 possa costituire quel "titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del DM 37/08.

Tale tesi l'abbiamo sostenuta in tutte le sedi istituzionali prima e dopo l'approvazione del provvedimento. Ne citiamo una molto significativa: l'audizione di Rete Imprese Italia avvenuta il 12 gennaio 2011 presso la 10^a Commissione Industria del Senato sullo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili" (Atto n.302). Nel documento illustrato e lasciato agli atti si sostiene infatti, con dovizia di argomentazioni, che: **".....Rete Imprese Italia non concorda con la sostanziale esclusione dei requisiti previsti dalla lettera d) dell'art. 4 del DM 37/08, anche per non creare disparità tra i soggetti abilitati"**.

L'ordinamento e tutte le interpretazioni sul punto sono orientate nel senso di **riconoscere sempre e comunque il requisito maturato di abilitazione per le aziende che legittimamente operano sul mercato, anche a fronte di eventuali modifiche normative intervenute nel frattempo.**

Occorre pertanto che venga con urgenza predisposto un intervento ad hoc che riconosca anche formalmente la piena equiparazione delle aziende abilitate ex lett. d) comma 1 dell'art. 4 del DM 37/08 alle aziende abilitate ex lett. c), comma 1, dell'art. 4 del DM medesimo, con i percorsi abilitanti riconosciuti appunto dall'art. 15 del D.lgs. 28/2011 per le aziende abilitate ex lett. c).

In mancanza di ciò si determinerebbe a far data dal 1° agosto 2013 una gravissima disparità di trattamento, iniquità ed erronea interpretazione dei principi costituzionali e normativi a danno di attività economiche in essere perfettamente abilitate ai sensi prima della legge 46/90 e successivamente del DM 37/2008.

Infine, si deve altresì tenere presente come al Registro Imprese delle Camere di Commercio – come emerge in modo inequivoco dalle visure camerali – la declaratoria delle attività svolte dalle imprese abilitate ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art. 4, comma 1, del DM 37/2008 prevede la presenza di abilitazioni dagli impianti elettrici ed agli impianti fotovoltaici, con passaggio automatico dalla vecchia abilitazione della legge 46/90 alla nuova abilitazione ed DM 37/2008 (anche proprio ai sensi della lettera d).

Altro tema riguarda l'interpretazione dell'obbligo di adeguamento delle imprese che posseggono l'abilitazione di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 4 del DM 37/2008 quanto ad abilitazione che stando alla corretta *ratio* dell'articolo ed in considerazione dei diritti quesiti come sopra spiegati, dovrebbe riguardare esclusivamente le nuove imprese abilitate ex lettera c), a far data dal 01 agosto 2013 e non già le imprese esistenti.

Ciò in quanto il D.lgs. 28/2011 si riferisce specificamente al comma 1 dell'art. 4 del DM 37/2008 e non già alle imprese o ai responsabili tecnici già qualificati ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del DM stesso.

Quindi gli adempimenti relativi all'obbligo di formazione integrativa dovrebbero riguardare esclusivamente coloro che si dovranno qualificare a far data dal 1° agosto 2013 e non già le imprese esistenti (ovvero i loro responsabili tecnici) che saranno sottoposti esclusivamente all'obbligo di formazione permanente.

Al fine di evitare fraintendimenti e per maggior chiarezza interpretativa a salvaguardia delle imprese abilitate esistenti, chiediamo che il suddetto aspetto venga esplicitato (anche attraverso un atto amministrativo)

Nelle more, comunque, della modifica dell'articolo 15 del Decreto legislativo 28/2011, nel senso auspicato, sarebbe, forse, opportuna una immediata moratoria del termine del 1° Agosto 2013: un differimento del termine scongiurerebbe intanto una espulsione immediata dal mercato per la categoria interessata dal provvedimento e consentirebbe di guadagnare tempo prezioso per modificare l'articolo 15 ed arrivare, perché no, ad una revisione della Direttiva Comunitaria di riferimento.

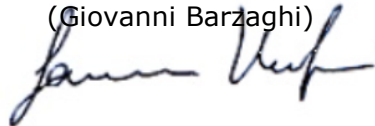
Desideriamo, infine, ringraziare per la grande sensibilità dimostrata tutti gli Onorevoli Senatori e Deputati che hanno presentato in Parlamento una mozione/ordine del giorno sulla questione. Intendiamo, altresì, ringraziare il Consiglio Regionale della Liguria che ha votato all'unanimità un analogo ordine del giorno.

L'appello che, con fiducia, ci sentiamo di rivolgere al Governo ed al Parlamento e quello che da il titolo a questa nostra iniziativa:

"IL GOVERNO ED IL PARLAMENTO

***GARANTISCANO A TUTTI GLI INSTALLATORI ABILITATI LA
POSSIBILITA' DI CONTINUARE A SVOLGERE LA LORO
ATTIVITA' NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI***

Il Presidente
(Giovanni Barzaghi)



Roma, 15 maggio 2013